



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO

per la concessione in uso e
affidamento in gestione
degli impianti sportivi comunali
e per la promozione delle attività
sportive e ludico-motorie e ricreative

- ❖ *approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 29 marzo 2016;*
- ❖ *entrato in vigore in data 29 marzo 2016.*

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21/2015, avente ad oggetto *“Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”* il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, nonché le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici per la promozione dell'attività sportiva

CAPO II - IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 2- Oggetto e finalità

1. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;

c) concessione in uso: il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Le tipologie di concessione d'uso degli impianti sportivi si riconducono alle seguenti casistiche:

-concessione d'uso stagionale: l'uso dell'impianto sportivo comunale per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata non inferiore a 180 giorni consecutivi, integralmente programmata prima dell'utilizzo;

-concessione d'uso temporaneo: l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive o extrasportive, di carattere occasionale, per periodo limitato nel tempo

d) affidamento in gestione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. 21/2015, affida la gestione, o parte di essa, di un impianto a terzi mediante un atto contrattuale, definito “convenzione”, regolando i reciproci obblighi ed impegni;

e) tariffe: le somme che il concessionario dell'impianto deve versare all'Amministrazione per l'utilizzo dello stesso.

Art. 4 - Tipologie di gestione degli impianti sportivi e loro classificazione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dal successivo CAPO III del presente Regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli del precedente punto b),

solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui sopra e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono :

1. *Palazzetto dello Sport*
2. *Piscine*
3. *Stadio "D. Mariotti" e campo e Sussidiario "A. Mariani"*
4. *Bocciodromo*
5. *Palestre di via L. da Vinci*
6. *Campo sportivo di Montecatini Alto "R. Mencarelli"*
7. *Campo sportivo in località Nievole "S. Mucci"*
8. *Campi sportivi in Via L. da Vinci*
9. *Pista di Atletica presso Stadio "D. Mariotti"*
10. *Palestra "Pascoli"*
11. *Palestra "De Amicis"*

3. Alla data di adozione del presente regolamento sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale i seguenti impianti:

-Pista di Atletica presso Stadio "D. Mariotti", Stadio "D. Mariotti" e Sussidiario "A. Mariani", Palestra "Pascoli", Palestra "De Amicis", Palestre L. Da Vinci, Palazzetto dello Sport

Sono concessi in affidamento in gestione: *Bocciodromo, Piscine, Campo sportivo di Montecatini Alto "R. Mencarelli", Campo sportivo in località Nievole "S. Mucci, Campi sportivi in Via L. Da Vinci.*

4. In ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti sportivi comunali, l'Amministrazione, tramite specifico atto di indirizzo da parte della Giunta, informata anche la Consulta dello Sport, può decidere l'affidamento in gestione degli impianti definiti nel precedente comma, secondo i principi indicati dalla Legge Regionale n. 21/2015.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 . Destinatari d'uso

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 289/2002 comma 26 e della L.R. 21/2015, il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportive e attività ludico – motorie, ricreative e sociali, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate, federazioni sportive nazionali.

2. Possono essere concessionari in uso di impianti sportivi comunali anche altri soggetti associativi e/o soggetti privati che, per finalità statutarie e struttura societaria, in riferimento all'attività sportiva praticata, diano garanzia di coerenza con l'attività istituzionale dell'ente in materia di promozione dello sport.

Art. 6 . Uso scolastico

1. Qualora non pervenga comunicazione del Dirigente Scolastico circa l'interesse all'uso in orario extracurricolare degli impianti scolastici di propria pertinenza per attività didattica o sportiva della scuola stessa ai sensi del DPR 567/1996, il Servizio comunale competente procede alla concessione degli impianti sportivi per uso extra scolastico - ai sensi di quanto previsto dall' art 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 e dall'art. 17 della L.R. n. 21/2015 –

ai soggetti di cui all'art. 5 e secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

3. Entro il termine del 30 settembre di ogni anno il Servizio competente del Comune comunica ai Dirigenti degli Istituti scolastici interessati i calendari di concessione in uso degli impianti per la stagione sportiva

4. Il Comune concede in via prioritaria gli impianti sportivi comunali non scolastici alle Scuole primarie e Secondarie di Primo Grado ed in subordine agli altri Istituti di Istruzione Secondaria (con competenza dell'Amministrazione Provinciale) per lo svolgimento dell'attività curriculare di educazione fisica. In entrambi i casi si provvederà a formalizzare la concessione con nota (sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal Responsabile del Servizio comunale competente) disciplinante le condizioni di utilizzo ivi comprese la durata e le competenze reciproche.

Art. 7 - Principi e Procedure per l'assegnazione in uso stagionale

1. La concessione oraria degli impianti sportivi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) imparzialità;
- b) uguaglianza e garanzia d'accesso a tutti i cittadini;
- c) massimo utilizzo;

2. I soggetti di cui all'art. 5, al momento della richiesta, devono essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, pena la non concessione dell'uso degli impianti fino a ottemperanza della prescrizione;

3. La richiesta di concessione in uso stagionale da parte dei soggetti di cui all'art. 7 deve pervenire al Comune entro il 1° luglio di ogni anno tramite appositi moduli predisposti dal Servizio comunale competente. Tutti i soggetti concessionari devono produrre, all'atto di presentazione della richiesta, statuto o atto costitutivo nonché altra documentazione esplicitamente prevista dal modulo di domanda.

4. La concessione in uso degli impianti è rilasciata con atto del responsabile del Servizio competente, con cui sono individuati i concessionari, nell'ambito della disponibilità oraria eccedente l'uso scolastico. Contestualmente, con il medesimo atto, è approvato lo schema di convenzione, che regola la concessione.

5. Entro 15 giorni dalla data del suddetto atto amministrativo, ogni concessionario è invitato alla sottoscrizione di una convenzione, con cui vengono definiti, tra l'altro, gli orari di utilizzo, il relativo canone, le modalità e le condizioni di utilizzo, i nominativi dei responsabili, pulizia e custodia (compresa la gestione delle chiavi). Qualora entro 15 giorni dalla data fissata per la firma della convenzione il concessionario non si presenti, l'impianto sarà considerato disponibile per nuove concessioni.

6. Una volta acquisite le richieste di cui al comma 3, il Servizio procede allo svolgimento della relativa istruttoria al fine di verificarne l'ammissibilità.

7. Il Servizio formula quindi una proposta di assegnazione, riservandosi anche di modificare e/o ridurre i turni sportivi oggetto di richiesta, secondo i seguenti criteri:

multidisciplinarietà: visti i principi di uguaglianza e imparzialità in ordine all'accesso, viene garantita – compatibilmente con il numero delle richieste – la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie discipline sportive con particolare riferimento a quelle più diffuse nel territorio comunale;

rappresentanza società sportive: visti i principi di massimo utilizzo e di razionalità richiamati dall'art. 90 comma 26 L.289/2002 e della L.R. 21/2015, viene garantito – compatibilmente con il numero delle richieste – la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie associazioni sportive richiedenti, tenuto conto del loro radicamento territoriale e, nella distribuzione dei turni, della tipologia di attività praticata (giovanile, adulti, disabili ecc.) e della partecipazione a specifici progetti comunali;

caratteristiche strutturali degli impianti: visti i principi di economicità e razionalità richiamati anche dalla L.R. 21/2015 in tema di concessione degli impianti, viene messa in rapporto la funzionalità strutturale dei singoli impianti sportivi (vedi omologazione ecc.)

alla disciplina praticata dal soggetto richiedente, nonché viene valutata la presenza di impianti analoghi per requisiti, dimensioni e caratteristiche tecniche in ambito comunale;

8. Una volta conclusa l'elaborazione della proposta, Il Servizio comunale competente indice una riunione tra i vari soggetti interessati al fine di parteciparne pubblicamente i contenuti e promuovere il massimo coinvolgimento e confronto.
9. Nell'ambito di tale riunione, il Comune può accogliere istanze di modifica alla proposta presentata, qualora esse si basino su un accordo congiunto tra le società sportive interessate. Il Comune invita quindi le suddette società a fornire entro un congruo, perentorio termine lo schema di accordo bonario raggiunto dalle stesse e debitamente sottoscritto.
10. Su domanda esplicita delle società sportive, il Comune procede ad una riformulazione parziale della proposta - limitatamente, cioè, a fasce orarie individuate - sulla base dei criteri di cui al comma seguente. Tale domanda da parte delle società sportive deve pervenire al Comune entro congruo, perentorio termine fissato dal Servizio, il quale ne valuterà in modo particolare la relativa motivazione in ordine alla applicazione o meno dei criteri di cui al comma 7.
11. Nel caso di cui al comma precedente, l'assegnazione dei turni sportivi avverrà tenuto conto delle seguenti priorità:
 - a. *soggetti che hanno sede nel Comune di Montecatini Terme;*
 - b. *maggior numero di affiliati o tesserati relativamente alla attività sportiva oggetto della richiesta;*
 - c. *svolgimento di attività giovanile;*
 - d. *svolgimento attività sportiva con evidenti risvolti di carattere sociale, con particolare riferimento all'integrazione di soggetti disabili e svantaggiati;*
 - e. *svolgimento di attività sportiva agonistica e titolo sportivo gerarchicamente più elevato nella disciplina oggetto della richiesta;*
12. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.
13. In caso di spazi resisi disponibili durante l'anno sportivo a seguito di nuova classificazione di uno o più impianti sportivi, l'Amministrazione comunale – previo specifico atto di indirizzo della Giunta – può deliberare criteri per la concessione in uso valutato il prioritario interesse pubblico e fatti salvi i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8 - Assegnazione in uso temporaneo degli impianti sportivi per eventi e manifestazioni

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali per eventi e manifestazioni potrà essere concesso, in relazione alla compatibilità dell'iniziativa con le caratteristiche dell'impianto e le finalità istituzionali dell'Ente, ai soggetti indicati al precedente art.5, che ne facciano idonea domanda.
2. Le domande - compilate su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale - dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato: la data, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta è esaminata e approvata dal Comune il quale ne verifica la compatibilità con l'attività programmata nell'impianto.
3. Il termine di cui al comma precedente non si applica in caso di eventi o manifestazioni per i quali sia previsto il nulla osta da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Fanno fede in tali casi modalità di presentazione delle domande e relative tempistiche stabiliti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale in materia (approvato con Delibera C.C. n. 87/30.9.2002)

4. La concessione sarà formalizzata con determinazione del Responsabile del Settore competente in materia, sulla base della valutazione complessiva dei seguenti elementi da indicare a cura del soggetto richiedente in allegato alla domanda:
 - a) numero indicativo dei soggetti (organizzatori, spettatori, ecc.) coinvolti o potenziale bacino di utenza;
 - b) livello dell'iniziativa proposta (internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale)
5. L'uso degli impianti è concesso in forma prioritaria per lo svolgimento dell'attività sportiva. Tuttavia, in caso di sovrapposizioni di richieste, l'Amministrazione può dare precedenza ad iniziative ed eventi non sportivi, manifestazioni culturali e sociali, che siano di rilevante interesse pubblico, con positive ricadute economiche e turistiche per la Città di Montecatini Terme. In tal caso l'Amministrazione Comunale comunica con congruo anticipo le date di svolgimento delle suddette iniziative al fine di concordare con i concessionari l'eventuale spostamento delle attività stagionali previste.
6. Non potranno essere accolte le richieste da parte dei soggetti che, alla data di presentazione delle domande, risultino debitori nei confronti del Comune per qualsiasi precedente concessione di un impianto sportivo comunale.

Art.9 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, che comunque devono essere preventivamente autorizzate dal competente servizio comunale

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art 10 - Uso degli impianti

1. I concessionari possono utilizzare per lo svolgimento della propria attività sportiva gli appositi spogliatoi e spazi gioco.

1bis. In caso di impianti sportivi, in cui siano presenti punti di ristoro e bar, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere ai soggetti richiedenti l'autorizzazione alla gestione provvisoria degli stessi ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia. Tale utilizzo sarà formalizzato, in caso di concessioni stagionali, nella convenzione di cui all'art. 7 comma 5.

2. Attrezzi, materiali, indumenti ed oggetti personali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque, lasciati neanche temporaneamente, nei locali degli impianti sportivi comunali, salvo i casi di impianti che prevedono appositi spazi per le società da usare per attività complementari o di supporto alla disciplina praticata e per i quali dovrà essere fatto riferimento nella convenzione di cui all'art 7, comma 5.

Art.11 - Responsabilità e obblighi dei concessionari

1. Il concessionario s'impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature

- annesse e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante le ore assegnate, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.
2. Nel caso si riscontrino danni all'impianto e alle attrezzature e lo stesso è oggetto di assegnazione a più concessionari la responsabilità si intende solidale a carico di tutti i concessionari in misura proporzionale con gli orari assegnati, salvo che non venga palesemente dimostrata l'esclusiva responsabilità da parte di uno o più concessionari.
 3. I concessionari sono tenuti, in particolare, al possesso di proprie polizze assicurative assunte a copertura della responsabilità civile verso terzi, verso tutti gli utilizzatori, visitatori, spettatori e comunque chiunque possa riportare un danno all'interno dell'impianto sportivo comprese le aree di resede. Contestualmente alla firma della convenzione di cui all'art. 7 comma 5, Il Servizio comunale competente si riserva di chiedere copia di suddette polizze.
 4. IL concessionario, previa presentazione di idonea garanzia, altresì, si assume le responsabilità derivanti da manifestazioni direttamente organizzate, ed ogni onere per la richiesta dei permessi ed autorizzazioni necessarie.
 5. Il concessionario è altresì tenuto al controllo e verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso siano regolarmente tesserati con le rispettive Associazioni sportive, Enti e Federazioni; siano assicurati, possiedano i requisiti di idoneità sanitaria nonché siano in possesso della relativa certificazione medico sportiva così come previsto dalla normativa vigente in materia.
 6. Il concessionario dovrà garantire, per quanto di sua competenza, il rispetto della salute sui luoghi di lavoro, in quanto soggetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e l'osservanza delle leggi nazionali e regionali in materia di DAE (defibrillatori Automatici esterni)
 7. Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Servizio comunale competente la domanda di concessione dell'impianto sportivo interessato relativamente allo svolgimento di campionati e manifestazioni entro una settimana dalla pubblicazione del calendario da parte degli organismi sportivi competenti.
 8. Nel caso di mancato utilizzo degli spazi sportivi oggetto di concessione, gli stessi non possono essere sub-concessi ad altra associazione sportiva. La subconcessione è oggetto di revoca secondo quanto definito dal successivo art. 14.
 - 8bis. In casi straordinari, motivati da esigenze di carattere sociale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli spazi sportivi oggetto di concessione possono essere temporaneamente sub concessi ad altra associazione sportiva purché a titolo gratuito. Restano in carico al concessionario tutti gli obblighi e responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale definiti nel presente articolo e disciplinati nell'atto di concessione di cui all'art. 7 comma 5, compreso il pagamento della tariffe.
 9. Il Servizio comunale competente consegna al Concessionario (nella persona del legale rappresentante o di altra persona espressamente delegata dallo stesso) le chiavi dell'impianto, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità della struttura per le ore assegnate. Le chiavi devono essere restituite al termine della concessione così come previsto dalla convenzione di cui all'art.7 comma 6.

Art.12 - Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei concessionari il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 Dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. I Concessionari devono adempiere al pagamento delle tariffe per allenamenti anche in caso di mancato utilizzo.

Art. 13 - Esenzioni e/o concessioni a titolo gratuito degli impianti sportivi

1. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, valuta di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo a titolo gratuito ovvero a tariffa agevolata degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività, iniziative, eventi sportivi e altre manifestazioni, che in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, si caratterizzano per il particolare valore sociale, culturale e di promozione turistica.
2. Nei casi rappresentati al comma precedente, il soggetto responsabile dell'attività, iniziativa od evento dovrà sottoporre all'Amministrazione comunale la propria richiesta, che evidenzia in modo chiaro gli obblighi che si intende assumere, la coincidenza con le finalità sociali enunciate al comma 1, ma anche i vantaggi che l'organizzazione della manifestazione comporta in termini di ricadute positive per la comunità cittadina.
3. Nella stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta approva l'iniziativa oggetto della richiesta motivando la conseguente concessione gratuita degli impianti sportivi e/o a tariffa agevolata e dando atto del vantaggio economico concesso. Il valore del vantaggio economico è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate e approvate con atto deliberativo di cui all'art.12 comma 1.
4. La concessione del vantaggio economico di cui ai commi precedenti non esclude la concessione di contributi economici di cui al CAPO V del presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dalla Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità nell'uso dell'impianto.

Art. 14 - Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare la revoca totale o parziale delle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente i concessionari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe a seguito di sollecito di pagamento notificato;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento e le disposizioni contenute nella convenzione di cui all'art 7 comma 5;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento oppure non abbiano adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti, su sollecitazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- f) false autodichiarazioni in sede della domanda di assegnazione di cui all'art.7, comma 3;
- g) subconcessione ad altro ente, associazione o società di cui all'art 11, comma 8, salvo quanto previsto dal comma 8bis;
- h) mancata ottemperanza alle norme di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di defibrillatori, secondo quanto previsto dall'art 11, comma 6.

2. La revoca delle concessioni avverrà secondo tempi e modalità contenute negli atti prodotti dal Responsabile del Servizio comunale competente.

3. Nel caso di revoca, il concessionario potrà usufruire delle concessioni per l'anno successivo solo se assolte le inadempienze che hanno determinato la revoca stessa ed in caso di disponibilità residua.

4. Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate senza preavviso, su segnalazione del Servizio competente, per lavori di manutenzione straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione, oltre che nei casi di forza maggiore. Il Comune si riserva di dare un preavviso massimo di 5 giorni nei casi di svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza oltre che per lavori di manutenzione ordinaria.

5. Il Comune, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalle singole convenzioni, può effettuare, in qualunque momento, verifiche negli impianti, avvalendosi del proprio personale. Gli addetti al sopralluogo trasmetteranno il relativo rapporto al Responsabile del Servizio competente alla concessione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.15 - Modalità di affidamento e soggetti affidatari

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 21/28.2.2015, il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti, ne affida la gestione, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
- b) Federazioni Sportive
- c) Enti di promozione sportiva;
- d) Discipline sportive associate.

2. L'affidamento in gestione avviene secondo procedure ad evidenza pubblica

3. Solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste di cui al precedente comma l'affidamento della gestione può essere disposto nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 16 - Criteri di affidamento

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 21/2015 le procedure di selezione potranno essere differenziate in ragione della diversa tipologia e rilevanza degli impianti nonché promuovere l'avvicendamento dei soggetti affidatari .

2. La procedura di selezione pubblica contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare:

- la durata massima dell'affidamento;
- la richiesta di un elaborato progettuale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- l'indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- l'indicazione dei requisiti necessari alla selezione nonché i criteri di scelta dell'affidatario .

3. L'avviso può contenere ulteriori informazioni ritenute utili dall'Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 15 della L.R. 21/2015 .

Art. 17- Scelta dell'affidatario della gestione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 21/2015 la selezione, con conseguente scelta dell'affidatario, avverrà a seguito della presentazione di un progetto che consenta la

valutazione sia dei profili economici sia tecnici della gestione. La valutazione è determinata da un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 30 punti alla parte economica e un massimo di 70 punti al progetto tecnico-gestionale

2. La valutazione della convenienza economica dell'offerta viene effettuata sulla base del canone minimo di concessione che il Comune intende percepire nonché del contributo economico massimo che il Comune intende concedere a sostegno della gestione,

3. La valutazione della capacità tecnica dell'affidatario viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a. La sua esperienza nel settore
- b. La sua capacità di erogare servizi agli utenti anche tramite apposita valutazione dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico a sostegno della gestione;
- c. radicamento sul territorio e capacità di connessione con le esigenze socio-ambientali e di promozione sportiva del Comune, con particolare riferimento a: offerta di una maggiore fruibilità degli impianti da parte dell'associazionismo cittadino e verso utenze cosiddette "a rischio" (disabili, anziani...), maggiore accessibilità oraria, capacità di integrare l'attività programmata con una destinazione d'uso scolastico;
- d. eventuali interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto;
- e. qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e personale utilizzato per la gestione.
- f. piano delle tariffe praticate e prezzi d'accesso, salvo che il Comune decida, per l'impianto oggetto di affidamento in gestione, l'applicazione di tariffe comunali;
- g. gestione integrata con altri soggetti e carattere interdisciplinare delle attività praticate o praticabili nell'impianto;
- h. gestione e verifica delle misure di sicurezza (defibrillatori, impianti ed attrezzature antiincendio, presidi di primo soccorso ecc.)

Art.18- Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 15 comma 1, i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e per i quali sia riscontrata:

- a) assenza di posizione debitorie nei confronti del Comune;
- b) affidabilità economica, con riferimento a quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 19- Convenzione

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 21/2015 art 16, le concessioni degli impianti sportivi in affidamento a terzi sono regolate da una convenzione che deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) durata della convenzione. Tale durata può variare, a seconda degli interventi strutturali che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare e, comunque, per un tempo necessario ad ammortizzare i costi previsti;
- b) definizione puntuale della ripartizione, tra Comune e soggetto affidatario della gestione, degli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto oggetto della convenzione;
- c) oneri a carico del soggetto affidatario, comprese le varie utenze ed un canone di concessione;
- d) oneri a carico del Comune, compresi gli eventuali corrispettivi per la gestione;
- e) nomina RSPP da parte del soggetto affidatario della gestione;
- f) norme sul personale in servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro e dai regimi particolari per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché dai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- g) gestione della pubblicità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- h) garanzie assicurative e/o bancarie fornite dal soggetto affidatario, finalizzate all'esatto adempimento degli obblighi assunti nella gestione della struttura e sistemi sanzionatori a tutela dell'Amministrazione Comunale per inadempienze contrattuali;
- i) disposizioni sulla vigilanza per il buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività;
- l) forme di controllo periodiche da parte del Comune, allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali;
- m) gestione integrata con altri soggetti se indicato nel progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 17, comma 1. Qualora non si realizzi tale gestione integrata, è fatto divieto di subconcessione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dell'impianto o di parte di esso . Possono essere affidate a soggetti terzi solo prestazioni secondarie di servizi (pulizie, taglio erba...) . In questo caso tali affidamenti , se non previsti nel progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 17, devono essere comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale la quale, a suo insindacabile giudizio, esprimerà parere di idoneità e consenso. Per i locali destinati a punti di ristoro, bar, ristorante e locali di servizio vige quanto disposto dal successivo comma 3;
- o)programmazione di utilizzo dell'impianto. Al fine di garantire il criterio di imparzialità richiamato dalla Legge Regionale n. 21/2015 art 15, comma 1, lett. c) le domande di utilizzazione degli spazi da parte dei soggetti di cui all'art. 7 sono istruite dal Comune , di concerto con l'affidatario della gestione, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento in merito alle concessioni in uso, fatte salve la compatibilità con l'attività svolta dal richiedente presentata in sede di offerta.
- m) casi di revoca o sospensione della gestione
- n) piano delle tariffe applicate e dei prezzi di accesso.

2. Il Comune si riserva di concedere congiuntamente le strutture ricomprese nel complesso sportivo oggetto della gestione, con particolare riferimento a quelle destinate a bar-punti di ristoro. In questo caso, la gestione del punto di ristoro deve far parte integrante del progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 16.

3. Il soggetto affidatario può gestire l'attività prevista nei punti di ristoro, bar e ristorante con modalità diretta o affidarla ad idoneo soggetto terzo che dovrà essere indicato nel progetto con le generalità e le connotazioni societarie. L'attività deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia igienico sanitaria e di sicurezza..

Il soggetto affidatario, anche in caso di gestione indiretta dei locali, rimane responsabile e garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni aspetto connesso alla gestione nessuno escluso, anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi; il concessionario, inoltre, per sopravvenute e motivate ragioni che impediscono la continuità gestionale da parte del soggetto terzo indicato nel progetto, potrà individuare un nuovo soggetto le cui generalità devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, la quale, a suo insindacabile giudizio esprimerà eventuale giudizio di idoneità e consenso.

4. Il Comune potrà optare di concedere separatamente i locali da adibire eventualmente a sedi societarie, qualora essi operino in modo autonomo rispetto allo svolgimento delle attività sportive.

5. La responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori presenti nella struttura rimane a carico del gestore che deve garantire sempre e costantemente la presenza del personale qualificato per l'utilizzazione del dispositivo, anche avvalendosi degli operatori abilitati dei soggetti fruitori di cui al successivo comma, quale condizione per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.

6. I soggetti fruitori dell'impianto sportivo (diversi dal gestore) devono garantire, durante lo svolgimento della propria attività, la presenza dei relativi tecnici o dirigenti, oltre il personale

qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore, a cui il gestore potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni circa l'uso non corretto degli impianti e delle attrezzature.

Art. 20- Rendiconto della gestione

1. Il soggetto affidatario della gestione deve redigere e attestare una relazione annuale sull'attività svolta, comprendente le iniziative realizzate, la tipologia di utenza coinvolta ed il numero dei partecipanti, oltre la contabilità relativa ai proventi derivanti dalla gestione del complesso sportivo, compresi quelli derivanti dalla gestione delle strutture destinate a bar-punti di ristoro. La documentazione deve essere consegnata al Comune, secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

Art.21- Attrezzature e beni mobili

1.E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2.Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art.22 - Sospensione e revoca degli affidamenti in gestione

L'affidamento della gestione è sospeso o revocato in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione di cui all'art.19.

CAPO V – Disposizioni in merito alla concessione di contributi e vantaggi economici a favore della promozione dell'attività sportiva e ludico-motoria e ricreativa

Art. 23 - Finalità

1.Il Comune di Montecatini Terme riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative . ne promuove la cultura e la pratica quale fondamentale strumento di inclusione sociale, di tutela della salute e di formazione civile ed educativa della cittadinanza, soprattutto dei giovani. Il Comune riconosce altresì il settore dello sport quale segmento fortemente integrato con il turismo da valorizzare e promuovere anche in considerazione delle potenzialità dell'indotto collegato.

2. A tal fine il Comune:

- sostiene le attività delle associazioni sportive operanti nel proprio territorio;
- promuove la diffusione di eventi, iniziative manifestazioni di carattere sportivo di particolare rilevanza e richiamo sul piano regionale, nazionale e internazionale

Art. 24- Ambito di applicazione

1.Il presente capo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici nell'ambito della promozione di attività sportive e ludico-motorie - ricreative ai sensi e per effetto dell'art. 12 della L.241/90 .

2.Dall'ambito di applicazione del regolamento sono escluse tutte quelle attività ricadente nella disciplina art. 6 commi 8 e 9 del DL 78/2010 conv L. n. 122/2010 in materia di divieto di sponsorizzazioni

Art. 25- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

Contributo: erogazione di una somma in denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti in materia di sport rientranti nelle finalità istituzionali e nella programmazione dell'amministrazione attivati a favore della collettività e nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. I contributi si distinguono in:

- a. *Contributo ordinario* : somme di denaro erogate a sostegno dell'attività di promozione sportiva esercitata dai soggetti richiedenti sulla base di una programmazione almeno semestrale
- b. *Contributo straordinario*: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e/o iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione Comunale. di particolare rilievo dal punto di vista sociale, culturale e per la ricaduta economica che essi generano sul territorio.

Vantaggio economico: attribuzione di benefici , diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione gratuita di impianti di proprietà o in disponibilità del Comune, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa

Le attività sportive e ludico-motorie oggetto del presente regolamento sono quelle definite dalla L.R. 21 del 28/2/2015, art. 3 comma c, lett. a) e b).

Art 26- Soggetti ammessi

1. Possono concorrere all'erogazione di contributi in ambito sportivo i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

- Soggetti previsti dall'art. 90 della L. 289/2002 e dalla L.R. n. 21 del 28.2.2015 , nella fattispecie società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline associate.

- altri soggetti associativi e/o soggetti privati che, per finalità statutarie e struttura societaria, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività istituzionale dell'ente in materia di promozione dello sport

2. Per quanto concerne i contributi ordinari sono ammesse a partecipare solo i soggetti di cui al precedente comma che abbiano i seguenti requisiti:

- sede legale e/o sociale nel Comune di Montecatini Terme;
- svolgono la propria attività principale nel territorio del Comune di Montecatini Terme, ivi compreso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere sportivo.

3. Non possono accedere ai contributi del Comune i soggetti per i quali sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall'Amministrazione Comunale su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali o soggetti che risultano inadempienti contrattualmente con la stessa Amministrazione.

Art. 27- Risorse disponibili

1. Con l'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale stanziava annualmente - nell'ambito del PEG della struttura competente - l'ammontare della spesa destinata ai contributi in ambito sportivo, con distinzione tra contributi ordinari e straordinari .

Art. 28- Modalità e tempistiche per la presentazione delle domande relative ai contributi ordinari

1. Il Comune emana – entro il 15 settembre di ogni anno - apposito bando pubblico nel quale vengono fissate modalità di presentazione delle domande , relativi criteri e tempistiche di concessione.

2. La domanda per la concessione di contributi ordinari , da redigersi su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale , è sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere obbligatoriamente corredata dal programma dettagliato delle attività svolte durante il periodo compreso tra il 16 settembre dell'anno precedente ed il 15 settembre dell'anno in corso.

3. Il bando di cui al comma 1 deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso da parte dell'Amministrazione Comunale anche attraverso strumenti partecipativi quali la Consulta comunale dello sport.

4. Il bando deve obbligatoriamente prevedere i seguenti contenuti ed esplicitare i seguenti passaggi procedurali:

1. *oggetto, modalità e termini per la presentazione delle domande , ivi compresa la documentazione da presentare a corredo della domanda, tra cui, obbligatoriamente, il bilancio o rendiconto dell'attività svolta nell'arco di tempo di cui al comma 2, con la distinzione tra le voci di spesa e di eventuale entrata*

2. *casistiche di non ammissibilità delle domande, compreso i tempi per eventuali richieste di integrazioni;*

3. *criteri per la valutazione delle domande ai sensi di quanto previsto dal successivo art.29 , compresi casistiche di esclusione e/o riduzione del contributo nell'eventualità che la somma prevista in bilancio non sia sufficiente a coprire tutto il fabbisogno,*

4. *tempi e modalità per lo svolgimento dell'istruttoria*

5. *tempi di approvazione dell'atto di concessione dei contributi tramite determinazione del responsabile della struttura comunale competente.*

6. *tempi e modalità di rendicontazione dell'attività oggetto del contributo. La rendicontazione deve obbligatoriamente contenere: relazione illustrativa delle attività svolte durante l'anno,, rendicontazione economica con distinzione tra entrate e uscite; copia delle fatture e documenti di spesa inerenti l'attività oggetto di contributo*

7. *Modalità delle verifiche e controlli sulla rendicontazione e liquidazione del contributo*

Art. 29 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nell'ambito del bando di cui al precedente art.28, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri di valutazione delle domande :

-Numero atleti iscritti e tesserati riferiti all'anno sportivo oggetto della domanda, distinti per età

-Quantità e qualità dell' attività sportiva praticata , con particolare riferimento alla tipologia e numero di corsi attivati . In particolare:

-attività giovanile

-attività sportiva finalizzata all'inclusione sociale con particolare riferimento alla disabilità e a categorie svantaggiate

- Partecipazione a progetti coordinati dal Comune con particolare riferimento all'ambito scolastico;

-Partecipazione a campionati / manifestazioni ufficiali organizzate dal CONI, CIP,

Federazioni Sportive, enti di promozione sportiva e da strutture sportive ad esse afferenti;
- Gratuità e/o quote di iscrizioni dei corsi attivati
- Organizzazione di eventi e/o manifestazioni nel territorio del Comune aventi carattere ricorrente.

2. Il responsabile della struttura, su indicazione della Giunta, può prevedere in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione

3. Nell'ambito della disponibilità finanziaria e visto il numero di domande ammesse, il responsabile, svolta l'istruttoria, quantifica il contributo assegnato per ogni domanda. L'ammontare dello stesso non può superare l'importo di € 5.000,00. Tale limite può essere superato in caso di organizzazione da parte del soggetto richiedente di eventi o manifestazioni, di carattere ricorrente, aventi particolare rilevanza per la comunità locale e in caso di adesione ai progetti coordinati dall'Amministrazione Comunale.

4. L'ammontare del contributo non può comunque superare la differenza tra entrate e uscite delle attività ammesse a finanziamento, così come riportato nel bilancio allegato alla domanda.

Art. 30 - Modalità e tempistiche di presentazione delle domande relative ai contributi straordinari

1. Le domande di contributo straordinario, da redigersi su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, devono essere sottoscritte dal legale rappresentate e presentate entro il 30 settembre di ogni anno o, comunque, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa qualora sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

2. Le domande di contributo si riferiscono ad iniziative/eventi/manifestazioni svolte nell'arco dell'anno finanziario.

Art. 31 - Documentazione a corredo della domanda

1. Le domande di richiesta di contributo straordinario devono essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:

a. relazione illustrativa dell'iniziativa/manifestazione oggetto della richiesta di contributo con specifica di: durata temporale; numero partecipanti e/o potenziale bacino di utenza; fasce di età coinvolte; impianti sportivi/strutture/aree coinvolte; rilevanza territoriale (internazionale, nazionale, regionale, locale); strumenti e canali comunicativi adottati per la promozione
b. bilancio preventivo con la distinzione tra le voci di spesa e di eventuale entrata relativi all'iniziativa/all'iniziativa/evento proposto

2. La valutazione delle domande, in fase istruttoria, è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista, anche a seguito delle richieste di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale la domanda è ritenuta inammissibile.

Art. 32 - Procedura e criteri per la concessione di contributi straordinari

1. Il contributo straordinario è concesso con Deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del responsabile del settore competente.

2. La proposta deve evidenziare in modo chiaro e argomentato:

1. conformità e grado di attinenza dell'iniziativa ai criteri di cui al successivo comma 3;

2. sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

3. espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

3. Costituiscono criteri di priorità nella valutazione delle richieste:

a. carattere e rilevanza dell'iniziativa (internazionale, nazionale, regionale, locale)

b. numero di partecipanti coinvolti o potenziale bacino di utenza

4. Sulla base delle indicazioni riportate nella Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1, il Responsabile della struttura competente provvede con propria determinazione al conseguente impegno di spesa .

5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal bilancio preventivo allegato alla domanda.

Art. 33 – Accordi di partnership

1. Previo reperimento delle relative risorse, in caso di iniziative/eventi rientranti in specifici accordi di partnership e/o convenzioni con CONI, CIP, Federazioni sportive ed Enti di promozione e organismi sportivi similari, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di prevedere specifici contributi e/o vantaggi economici nell'ambito della Delibera di Giunta Comunale che approva suddetto accordo/convenzione.

2. In tali casi si applica quanto previsto dal presente regolamento in materia di rendicontazione ed erogazione dei contributi, obblighi beneficiari, spese non ammissibili e quanto previsto in tema di concessione gratuita degli impianti

Art. 34 - Rendicontazione e erogazione dei contributi

1. Sia per i contributi ordinari sia straordinari entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività/iniziativa oggetto del contributo, i soggetti beneficiari presentano all'Amministrazione Comunale:

a. relazione illustrativa dell'attività svolta;

b. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata (comprese le eventuali sponsorizzazioni e contributi concessi da terzi) e le voci di spesa afferenti alla realizzazione dell'attività;

c. copia delle fatture e documenti di spesa relative alla attività oggetto del contributo

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro il termine previsto comporta la decadenza del contributo medesimo.

3. Nel caso in cui le attività/iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile con proprio provvedimento riduce il contributo stesso in percentuale.

Art. 35 – Spese non ammissibili

1. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, non sono considerate comunque ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

-spese per servizi alberghieri , ristorazione e catering (escluso le spese relative al personale volontario e/o staff a supporto dell'iniziativa certificati dal soggetto richiedente);

-spese relative a imposte e tasse comunali, così come spese inerenti all'utilizzo di attrezzature , strutture o impianti di proprietà del Comune;
-spese di telefonia, fissa o mobile.

2.La verifica sulle spese effettivamente sostenute (con particolare riferimento alla riconducibilità e correttezza dei documenti di spesa e fatture rispetto alle attività oggetto del contributo) è effettuato dal responsabile del procedimento prima della liquidazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio competente

3.L'erogazione del contributo è sospesa nel caso il beneficiario risulti debitore del Comune , a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

4.Al contributo si applica la ritenuta d'acconto e quanto disciplinato in materia di documento unico di regolarità contributiva nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1.I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi concessi in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento esclusivamente per l'effettuazione di spese inerenti alla realizzazione delle iniziative o attività oggetto della domanda.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a:

-impiegare, per l'espletamento delle iniziative oggetto del contributo, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
-utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo una struttura o spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
-qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il contributo coincida con un impianto di proprietà comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione e secondo le modalità definite al presente regolamento;

3.L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi

4.La concessione di contributo e/o vantaggio economico , con particolare riferimento alla concessione gratuita degli impianti di cui all'art.13, non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente

ART. 37 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione

1.Sono a carico del Responsabile della struttura competente gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità con particolare riferimento a quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "obblighi di pubblicazione" e "obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari"

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38- Norme abrogate

1.Le norme del presente Regolamento , avvalendosi dell'art. 10 comma 3 del vigente Statuto comunale, entrano in vigore con l'immediata eseguibilità dell'atto.

2.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni precedente ed altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente. Nella fattispecie:

-è abrogato il *Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali* approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.10.2002

3. Il *Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici di natura economica* approvato con Deliberazione C.C. n. 61/23.7/2015 è sostituito dal presente regolamento per quanto concerne esclusivamente il settore di intervento inerente la promozione dello sport e tempo libero di cui all'art. 5, comma 1 lett. d). Tale Regolamento si ritiene confermato anche per il settore sport per quanto concerne l'art. 13 disciplinante i patrocinii.

Art. 39 – Norme transitorie

1. Solo per l'anno 2016, i termini cronologici previsti per il finanziamento delle attività sportive oggetto di domanda di contributi ordinari riportati dall'art. 8 comma 2 sono modificati con la seguente dicitura [...] *compreso tra il 15 giugno 2015 e il 15 settembre 2016* [...]